

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 dicembre 2009

**che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio**

[notificata con il numero C(2009) 10251]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/2/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, stabilisce che il principio di base per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas serra debba essere la messa all'asta.
- (2) L'Unione sostiene un accordo internazionale ambizioso per la lotta ai cambiamenti climatici finalizzato a contenere l'aumento della temperatura mondiale entro i 2 °C. Se altri paesi industrializzati e altri grandi produttori di emissioni di gas serra non aderissero al suddetto accordo internazionale si potrebbe verificare un aumento delle emissioni di tali gas nei paesi terzi in cui l'industria non sarebbe vincolata nello stesso modo per quanto riguarda le emissioni di carbonio (fenomeno della «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», carbon leakage), con ripercussioni negative sull'integrità e sui benefici ambientali delle azioni intraprese dall'Unione. Per far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che, in base all'esito dei negoziati internazionali, l'Unione debba assegnare a titolo gratuito il 100 % delle quote determinate in conformità delle misure di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai settori o sottosectori che si ritiene siano esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
- (3) Entro il 31 dicembre 2009, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione stila un elenco dei settori o dei sottosectori che si ritiene siano esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio,

di seguito «elenco di settori e di sottosectori», sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE.

- (4) Conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 14, della direttiva 2003/87/CE, per determinare i settori o i sottosectori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione valuta, a livello di Unione, in quale misura il settore o il sottosectore interessato, al pertinente livello di disaggregazione, sia in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, sui prezzi dei prodotti, senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio al di fuori del territorio dell'Unione. Tali valutazioni sono basate sul prezzo medio del carbonio in funzione della valutazione d'impatto della Commissione a corredo del pacchetto delle misure di attuazione degli obiettivi dell'Unione sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili per il 2020 e, se disponibili, sui dati relativi agli scambi commerciali, alla produzione e al valore aggiunto degli ultimi tre anni per ciascun settore o sottosectore.
- (5) A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE, un settore o sottosectore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti generati dall'attuazione della suddetta direttiva può comportare un aumento sensibile dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, di almeno il 5 % e se l'intensità degli scambi con paesi terzi, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi terzi e del valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per l'Unione (volume d'affari annuo più importazioni totali dai paesi terzi), è superiore al 10 %. A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 16, della direttiva 2003/87/CE, un settore o sottosectore si considera esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti derivanti dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE può comportare un aumento particolarmente elevato dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, di almeno il 30 % o se l'intensità degli scambi con paesi terzi, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi terzi e del valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per l'Unione (volume d'affari annuo più importazioni totali dai paesi terzi), è superiore al 30 %.

<sup>(1)</sup> GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

<sup>(2)</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

- (6) Per stilare l'elenco dei settori e dei sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, tale rischio deve essere valutato inizialmente ad un livello di tre cifre (livello NACE-3) o, se opportuno e se sono disponibili dati, ad un livello di quattro cifre (livello NACE-4). I settori e i sottosectori devono essere inseriti nell'elenco dei settori e dei sottosectori utilizzando la descrizione NACE più precisa. Alcuni settori che non sono stati ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al livello NACE-4 sono stati disaggregati e sono stati valutati alcuni sottosectori corrispondenti che presentano alcune caratteristiche aventi un impatto notevolmente diverso dal resto del settore.
- (7) Le informazioni necessarie per determinare i settori e i sottosectori in base ai criteri di cui all'articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE sono state raccolte, al dicembre 2008, presso gli Stati membri, Eurostat, fonti pubbliche e commerciali e presso associazioni industriali. Le informazioni che non sono state fornite dagli Stati membri o da altre fonti ufficiali sono state verificate. Sono stati utilizzati anche dati riservati elaborati da Eurostat.
- (8) I dati contenuti nel «Catalogo indipendente delle operazioni (CITL)» sono ritenuti la stima più accurata, affidabile e trasparente delle emissioni di CO<sub>2</sub> per i settori le cui attività figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, prima della modifica apportata dalla direttiva 2009/29/CE, e per questo sono stati la fonte principale utilizzata per calcolare il costo diretto delle quote per tali settori.
- (9) Per quanta riguarda le emissioni di processo delle nuove attività e dei nuovi gas serra inseriti nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2009/29/CE, per alcuni settori che presentano un numero consistente di piccoli impianti o di impianti esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione nei periodi di scambio 2005-2007 e 2008-2012 da esso previsti, o per i quali non esistono dati nel CITL, o nei casi in cui non è stato possibile attribuire le emissioni al livello NACE-4, i dati sono stati raccolti presso gli Stati membri e ricavati dagli inventari dei gas serra dell'Unione per gli anni interessati. Per la valutazione del consumo di elettricità usato per calcolare il costo indiretto derivante dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, Eurostat non dispone di dati e pertanto i dati ottenuti direttamente dagli Stati membri possono essere considerati i più affidabili a disposizione. Il valore aggiunto lordo è stato stimato utilizzando i dati ricavati dalle statistiche strutturali sulle imprese di Eurostat, che sono ritenute la fonte più accurata d'informazione. I dati riferiti da Eurostat nel database Comext sugli scambi tra gli Stati membri e con i paesi terzi sono ritenuti i più affidabili riguardo al valore complessivo delle esportazioni verso i paesi terzi e delle importazioni dai paesi terzi, oltre che al volume d'affari totale annuo nell'Unione.
- (10) Le valutazioni si sono basate sul prezzo medio del carbonio risultante dalla valutazione d'impatto della Commissione che accompagna il pacchetto di misure di attuazione degli obiettivi dell'Unione in materia di cambiamenti climatici e di energie rinnovabili per il 2020 <sup>(1)</sup>. Il prezzo del carbonio risultante dallo scenario più pertinente, compreso l'utilizzo dei crediti derivanti dall'attuazione congiunta e dal meccanismo di sviluppo pulito, è pari a 30 EUR per tonnellata di CO<sub>2</sub> equivalente.
- (11) Per valutare i costi aggiuntivi diretti conseguenti all'attuazione della direttiva 2003/87/CE è necessario tener conto del quantitativo di quote che il settore interessato dovrebbe acquistare se non fosse ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 11, della suddetta direttiva, il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a tali settori nel 2013 deve corrispondere all'80 % del quantitativo determinato secondo le modalità di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, e le quote assegnate a titolo gratuito devono diminuire ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30 % nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027. Il punto di partenza per i parametri di riferimento determinati a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti del settore o sottosectore interessato dell'Unione nel periodo 2007-2008; tali parametri devono anche tener conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più efficienti.
- (12) I parametri di riferimento, che devono essere determinati ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, saranno adottati solo entro la fine del 2010. La valutazione dei costi diretti in base ai suddetti parametri può pertanto essere presa in considerazione solo in occasione della revisione dell'elenco dei settori e dei sottosectori. Per determinare l'elenco dei settori e dei sottosectori è pertanto necessario stimare il quantitativo di quote da assegnare gratuitamente. Tali stime devono essere effettuate a livello di Unione per gli anni 2013 e 2014. Ai fini della presente decisione, la stima migliore, che rispecchia i rigidi requisiti applicabili ai parametri di riferimento e l'applicazione del fattore di riduzione lineare, prevede che nel 2013 e 2014 deve essere acquistato il 75 % delle quote destinate ai settori non esposti al rischio di rilocalizzazione.
- (13) La valutazione del costo indiretto si è basata sul fattore di emissione medio applicabile all'Unione per l'elettricità pari a 0,465 tonnellate di CO<sub>2</sub> per MWh, secondo l'analisi basata su modelli indicata nel pacchetto UE sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili del 2008 <sup>(2)</sup>, che è stata applicata per la valutazione d'impatto della Commissione che accompagna il pacchetto di misure di attuazione degli obiettivi dell'Unione in materia di cambiamenti climatici e di energie rinnovabili per il 2020.

<sup>(1)</sup> [http://ec.europa.eu/energy/climate\\_actions/doc/2008\\_res\\_ia\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf)

<sup>(2)</sup> P. Capros et al., *Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and Renewables, Primes Model* — E3MLab/NTUA, giugno 2008

[http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/climat\\_action/analysis.pdf](http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/climat_action/analysis.pdf)

L'applicazione di un valore medio per l'Unione è opportuna perché è conforme all'obbligo di effettuare una valutazione a livello di Unione e perché rispecchia le emissioni effettive connesse alla produzione di elettricità all'interno dell'Unione.

- (14) Ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 17, della direttiva 2003/87/CE, l'elenco può essere integrato dopo il completamento di una valutazione qualitativa, tenendo conto, qualora siano disponibili i dati pertinenti, della misura in cui i singoli impianti del settore o sottosectore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica, tenendo conto se del caso del possibile aumento dei costi di produzione derivante dall'investimento corrispondente, ad esempio applicando le tecniche più efficienti; delle caratteristiche attuali e previste del mercato, anche allorché l'esposizione commerciale o i tassi di crescita dei costi diretti e indiretti sono vicini ai massimali e dei margini di profitto, quali indicatori potenziali per le decisioni d'investimento a lungo termine o di trasferimento.
- (15) È stata effettuata una valutazione qualitativa su una serie di settori e sottosectori che non erano ritenuti esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sulla base dei criteri quantitativi definiti nell'articolo 10 bis, paragrafi 14 e 15, della direttiva 2003/87/CE. Tale valutazione qualitativa è stata applicata principalmente ai settori che non erano adeguatamente rappresentati nella valutazione quantitativa e ai settori considerati dei casi limite o per i quali non esistevano dati statistici o questi erano di scarsa qualità, e per i quali gli Stati membri o i rappresentanti dell'industria avevano chiesto un'analisi qualitativa sulla base di motivazioni plausibili e giustificate. Dopo la valutazione è emerso che alcuni dei settori esaminati debbono essere considerati come settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I settori e i sottosectori supplementari aggiunti all'elenco sono indicati separatamente al punto 3 dell'allegato della presente decisione.
- (16) Altri settori e sottosectori che, dati i vincoli di tempo, non sono stati analizzati integralmente in questa occasione o per i quali i dati erano limitati o di qualità insufficiente, come il settore della fabbricazione di mattoni e tegole, saranno riesaminati al più presto a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva e, in base all'esito dell'analisi, aggiunti all'elenco.
- (17) È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Finissaggio dei tessili» (codice NACE 1730) principalmente perché non esistono dati commerciali ufficiali a livello di Unione per valutare l'intensità degli scambi e perché tutti gli altri settori tessili sono ad elevata intensità di scambi. La valutazione ha messo in luce l'esistenza di una concorrenza internazionale sempre maggiore, un calo significativo della produzione nell'Unione negli ultimi anni e margini di profitto negativi o molto modesti negli anni sottoposti a valutazione, situazione che limita la capacità di investire e ridurre le emissioni da parte degli impianti. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
- (18) Si è proceduto ad una valutazione qualitativa del settore «Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno» (codice NACE 2020). La valutazione ha dimostrato che esiste un margine limitato di manovra per ridurre le emissioni senza dover incorrere in un notevole aumento dei costi, che il mercato presenta caratteristiche problematiche, come un'elevata sensibilità ai prezzi e una tendenza sempre più forte all'importazione dai paesi produttori a basso costo, e che l'attuazione della direttiva 2003/87/CE comporta costi aggiuntivi che incidono in maniera significativa sui margini di profitto, limitando la capacità di investimento e di abbattimento delle emissioni degli impianti. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
- (19) È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie» (codice NACE 2416). Per quanto concerne le caratteristiche dell'attuale mercato, la valutazione ha dimostrato l'esistenza di un elevato livello di integrazione con altri comparti dell'industria chimica ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; di prezzi fissati sul mercato mondiale che impediscono un aumento unilaterale dei prezzi e la presenza di distorsioni del mercato mondiale o dell'Unione dovute a pratiche commerciali sleali da parte dei produttori di alcuni paesi terzi. Per quanto concerne le caratteristiche di mercato previste, se da un lato il settore ha quasi già raggiunto un'intensità di scambi del 30 %, dall'altro subisce un forte aumento delle importazioni, situazione che si protrarrà soprattutto a seguito degli ingenti nuovi investimenti in Medio Oriente. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
- (20) È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Fusione di ghisa» (codice NACE 2751) principalmente perché non esistono dati commerciali ufficiali a livello di Unione per valutare l'intensità degli scambi, visto che i principali prodotti di fonderia sono suddivisi in gruppi diversi nel database Comext di Eurostat. La valutazione ha messo in luce l'esistenza di un potenziale di abbattimento limitato, dovuto in parte all'inevitabile produzione di emissioni legate ai processi e alla scarsa capacità di investimento nelle tecnologie di abbattimento, conseguenza dell'incidenza significativa che hanno i costi aggiuntivi di attuazione della direttiva 2003/87/CE sui margini di profitto. Per quanto riguarda le caratteristiche del mercato, la concentrazione di mercato è bassa, mentre esiste un elevato livello di concentrazione nei settori clienti. Ciò fa sì che il settore abbia un potenziale limitato di trasferire i costi aggiuntivi. I dati sugli scambi attualmente disponibili presso fonti alternative indicano anche che la produzione nel settore della fonderia è sempre più oggetto di scambi a livello internazionale. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(21) È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Fusione di metalli leggeri» (codice NACE 2753) principalmente perché non esistono dati commerciali ufficiali a livello di Unione per valutare l'intensità degli scambi, visto che i principali prodotti di fonderia sono suddivisi in gruppi diversi nel database Comext di Eurostat. Per quanto riguarda le caratteristiche del mercato, la valutazione ha dimostrato una bassa concentrazione di mercato e una forte dipendenza dalla domanda proveniente da un settore cliente concentrato. Ciò fa sì che il settore abbia un potenziale limitato di trasferire i costi supplementari. Negli anni esaminati, inoltre, il settore ha subito perdite o beneficiato di margini di profitto molto modesti e tale situazione incide negativamente sugli investimenti nelle tecnologie di abbattimento, situazione che potrebbe essere ulteriormente inasprita dai costi aggiuntivi richiesti. I dati sugli scambi attualmente disponibili da fonti alternative indicano anche che la produzione nel settore della fonderia è sempre più oggetto di scambi a livello internazionale. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(22) Nel determinare l'elenco dei settori e dei sottosectori occorre tener conto, ove siano disponibili dati pertinenti, della misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione globale di prodotti in settori o sottosectori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, si impegnano seriamente a ridurre le emissioni di gas serra nei settori o sottosectori interessati in una misura comparabile a quella dell'Unione ed entro lo stesso lasso di tempo, nonché della misura in cui l'efficienza in termini di emissioni di carbonio degli impianti situati in tali paesi è comparabile a quella dell'Unione. In questa fase, solo la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera si sono impegnate in tal senso e, nel loro complesso, questi paesi non rappresentano una parte determinante della produzione globale di prodotti in settori o sottosectori ritenuti a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Per quanto riguarda l'efficienza in termini di emissioni di carbonio, i dati pertinenti necessari alla valutazione non sono disponibili perché le definizioni statistiche non sono comparabili e perché in generale mancano dati globali al livello di disaggregazione e di dettaglio settoriale auspicato. Per questi motivi i criteri definiti all'articolo 10 bis, paragrafo 18, della direttiva 2003/87/CE non hanno inciso sull'elenco dei settori e dei sottosectori.

(23) La valutazione sulla quale si è basato l'elenco dei settori e dei sottosectori ha riguardato tutti i codici NACE, dal 1010 fino al 3720 incluso, comprendendo pertanto le attività di estrazione e i settori manifatturieri. Altri settori industriali che non rientrano nel campo dei codici NACE

valutati, ma i cui impianti fissi sono potenzialmente interessati dalle disposizioni del sistema ETS comunitario sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, saranno esaminati dalla Commissione nel corso del 2010. Se i suddetti settori industriali soddisferanno i criteri di cui all'articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE, saranno inseriti nell'elenco nell'ambito dell'aggiornamento annuo.

(24) Il presente elenco è applicabile per gli anni 2013-2014, in funzione dell'esito dei negoziati internazionali.

(25) Vari soggetti interessati, tra cui Stati membri, associazioni di categoria, organizzazioni non governative in campo ambientale e rappresentanti del mondo accademico, sono stati consultati in merito all'elenco dei settori e dei sottosectori; informazioni su questo esercizio sono disponibili nel sito web della Commissione <sup>(1)</sup>.

(26) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

I settori e i sottosectori di cui in allegato sono ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Altri settori industriali che non rientrano nel campo dei codici NACE valutati (dal 1010 fino al 3720 compreso), ma che sono potenzialmente interessati dalle disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio del sistema ETS comunitario, saranno esaminati dalla Commissione nel corso del 2010. Se i suddetti settori industriali soddisferanno i criteri di cui all'articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE, saranno inseriti nell'elenco nell'ambito dell'aggiornamento annuo.

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 dicembre 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> [http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon_en.htm)

## ALLEGATO

**Settori e sottosectori ritenuti, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio**

## 1. LIVELLO NACE-4

## 1.1. SULLA BASE DEI CRITERI QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFI 15 E 16, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE.

Codice NACE	Descrizione
1010	Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
1430	Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi
1597	Fabbricazione di malto
1711	Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
1810	Confezione di vestiario in pelle
2310	Fabbricazione di prodotti di cokeria
2413	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
2414	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
2415	Fabbricazione di concimi e di composti azotati
2417	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
2710	Siderurgia
2731	Stiratura a freddo
2742	Produzione di alluminio e semilavorati
2744	Produzione di rame e semilavorati
2745	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
2931	Fabbricazione di trattori agricoli

## 1.2. SULLA BASE DEI CRITERI QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFO 15, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE.

Codice NACE	Descrizione
1562	Fabbricazione di prodotti amidacei
1583	Fabbricazione di zucchero
1595	Produzione di altre bevande fermentate, non distillate
1592	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione
2112	Fabbricazione della carta e del cartone
2320	Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati
2611	Fabbricazione di vetro piano
2613	Fabbricazione di vetro cavo
2630	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
2721	Fabbricazione di tubi di ghisa
2743	Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati

**1.3. SULLA BASE DEI CRITERI QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFO 16, LETTERA A), DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE.**

Codice NACE	Descrizione
2651	Produzione di cemento
2652	Produzione di calce

**1.4. SULLA BASE DEI CRITERI QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFO 16, LETTERA B), DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE.**

Codice NACE	Descrizione
1110	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
1310	Estrazione di minerali di ferro
1320	Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio
1411	Estrazione di pietre ornamentali e per costruzioni
1422	Estrazione di argilla e caolino
1450	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava
1520	Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce
1541	Fabbricazione di oli e grassi grezzi
1591	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate
1593	Fabbricazione di vini (di uve non di produzione propria)
1712	Preparazione e filatura di fibre di tipo lana cardata
1713	Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata
1714	Preparazione e filatura di fibre tipo lino
1715	Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali
1716	Fabbricazione di filati cucirini
1717	Preparazione e filatura di altre fibre tessili
1721	Tessitura di filati tipo cotone
1722	Tessitura di filati tipo lana cardata
1723	Tessitura di filati tipo lana pettinata
1724	Tessitura di filati tipo seta
1725	Tessitura di altre materie tessili
1740	Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di vestiario
1751	Fabbricazione di tappeti e moquette
1752	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
1753	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario
1754	Fabbricazione di altri tessuti
1760	Fabbricazione di tessuti a maglia
1771	Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia
1772	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
1821	Confezione di indumenti da lavoro
1822	Confezione di abbigliamento esterno
1823	Confezione di biancheria intima
1824	Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

Codice NACE	Descrizione
1830	Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia
1910	Preparazione e concia del cuoio
1920	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria
1930	Fabbricazione di calzature
2010	Taglio, piallatura e trattamento del legno
2052	Fabbricazione di articoli in sughero, e materiali da intreccio
2111	Fabbricazione della pasta-carta
2124	Fabbricazione di carta da parati
2215	Altre edizioni
2330	Trattamento dei combustibili nucleari
2412	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
2420	Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
2441	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
2442	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
2452	Fabbricazione di altri profumi e cosmetici
2463	Fabbricazione di oli essenziali
2464	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
2465	Fabbricazione di supporti per registrazione audio, video, informatica
2466	Fabbricazione di altri prodotti chimici
2470	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
2511	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
2615	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo
2621	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
2622	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
2623	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
2624	Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
2625	Fabbricazione di altri prodotti ceramici
2626	Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
2681	Fabbricazione di prodotti abrasivi
2722	Fabbricazione di tubi di acciaio
2741	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
2861	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
2862	Fabbricazione di utensileria
2874	Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle
2875	Fabbricazione di altri prodotti metallici
2911	Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli
2912	Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici
2913	Fabbricazione di rubinetti e valvole
2914	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
2921	Fabbricazione di fornaci e bruciatori
2923	Fabbricazione di attrezzature industriali per la refrigerazione e la ventilazione
2924	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

Codice NACE	Descrizione
2932	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
2941	Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili
2942	Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia
2943	Fabbricazione di altre macchine utensili
2951	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
2952	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
2953	Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
2954	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio
2955	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
2956	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.
2960	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni
2971	Fabbricazione di elettrodomestici
3001	Fabbricazione di macchine per ufficio
3002	Fabbricazione di computer sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica
3110	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
3120	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
3130	Fabbricazione di fili e cavi isolati
3140	Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici
3150	Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche
3162	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a.
3210	Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
3220	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia
3230	Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi
3310	Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici
3320	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali
3340	Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche
3350	Fabbricazione di orologi
3511	Costruzioni navali e riparazioni di navi
3512	Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
3530	Costruzioni di aeromobili e di veicoli spaziali
3541	Fabbricazione di motocicli
3542	Fabbricazione di biciclette
3543	Fabbricazione di veicoli per invalidi
3550	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
3621	Coniazione di monete
3622	Fabbricazione di gioielleria e oreficeria
3630	Fabbricazione di strumenti musicali
3640	Fabbricazione di articoli sportivi
3650	Fabbricazione di giochi e giocattoli

Codice NACE	Descrizione
3661	Fabbricazione di oggetti di bigiotteria
3662	Fabbricazione di scope e spazzole
3663	Altre industrie manifatturiere n.c.a.

2. AL DI FUORI DEL LIVELLO NACE-4, SULLA BASE DEI CRITERI QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 *bis*, PARAGRAFI 15 E 16, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE.

Codice Prod-com	Descrizione
15331427	Concentrato di pomodoro
155120	Latte e crema di latte in forme solide
155153	Caseine
155154	Lattosio e sciroppo di lattosio
15891333	Lieviti di panificazione, secchi
24111150	Idrogeno (compresa la produzione di idrogeno in combinazione con gas di sintesi)
24111160	Azoto
24111170	Ossigeno
243021	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustrì liquidi e preparazioni simili; fritte di vetro
24621030	Gelatine e loro derivati (escluse le colle di caseina)
261411	Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro
26821400	Grafite artificiale, colloidale o semicolloidale; preparazioni
26821620	Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro

3. AL LIVELLO NACE-4, SULLA BASE DEI CRITERI QUALITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 *bis*, PARAGRAFO 17, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE.

Codice NACE	Descrizione
1730	Finissaggio dei tessili
2020	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno
2416	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
2751	Fusione di ghisa
2753	Fusione di metalli leggeri